

LINEE GUIDA PER GLI ACQUISTI VERDI

Art. 1 – Finalità

La Regione Campania con DGR n. 1445 del 3 agosto 2007 ha adottato il metodo del “Green Public Procurement (GPP)”, definito dalla Commissione Europea come *“l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minor impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”*. L’obiettivo principale del GPP è di ridurre l’impatto ambientale dei consumi pubblici sul nostro sistema in termini di minori consumi energetici, riduzione delle emissioni di CO2 e della produzione di rifiuti attraverso la previsione di un modello che attribuisce un “valore economico” all’ambiente. L’integrazione degli aspetti ambientali nei processi di acquisto si basa su una visione d’insieme dell’intero ciclo di vita di un prodotto/servizio e consente di prendere in considerazione non solo aspetti attribuibili alla progettazione, alla produzione, all’uso e allo smaltimento, ma anche i costi effettivi che si riversano sulla collettività.

Con il nuovo Codice degli appalti il GPP è diventato obbligatorio.

Le presenti Linee Guida vogliono essere un ausilio per gli Uffici regionali - Centri di costo - affinché nella predisposizione dei capitolati e/o schede tecniche per l’acquisto di beni, servizi ed opere, prediligono criteri a minor impatto ambientale, anche in linea con quanto consentito dal Codice degli appalti. Nella scelta di questi criteri gli Uffici devono far riferimento ai Criteri Minimi Ambientali (cd. CAM) predisposti dal Ministero dell’Ambiente in attuazione del Piano di Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP).

La domanda di prodotti, servizi e lavori “ecologici” interessa potenzialmente larghe fette delle transazioni commerciali, influenzando il mercato, le imprese e i prodotti/servizi/lavori, favorendo il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale. Orientare il mercato in senso “ambientale” ha una particolare rilevanza nell’affrontare gli impatti derivanti dai cambiamenti climatici. La finalità del presente documento è, dunque, quella di promuovere uno sviluppo sociale ed economico in cui le ricadute ambientali delle attività produttive vengano riportate nei limiti della capacità degli ecosistemi, per far sì che la crescita non significhi necessariamente degrado dell’ambiente. In tal senso, il Green Public Procurement gioca un ruolo fondamentale per realizzare acquisti volti all’innovazione di prodotto, di processo e di sistema in un’ottica di maggiore tutela dell’ambiente cui gli Uffici sono tenuti ad attenersi.

Art. 2 – Fonti Normative

Le principali fonti normative che regolano la materia degli acquisti verdi sono di natura europea e nazionale.

A) Normativa Europea.

Le principali fonti europee sono:

- la Decisione n. 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 che istituisce il Sesto Programma Comunitario di Azione Ambientale. In particolare, l'art. 3.6 stabilisce che “è necessario promuovere una politica di appalti pubblici verdi che consenta di tener conto delle caratteristiche ambientali e di integrare eventualmente nelle procedure di appalto considerazioni inerenti al ciclo di vita”;
- il Trattato che istituisce la Comunità Europea (G.U.C.E. C 325 del 24 dicembre 2002) che all'art.6 afferma “le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'art. 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”;
- le Direttive Europee 2004/17/CE e 2004/18/CE e il Manuale “Acquistare Verde”, pubblicato dalla Commissione Europea in prima edizione nel 2004, seconda edizione nel 2011 e terza edizione nel 2016, hanno chiarito le opportunità e le modalità di utilizzo dei criteri di preferibilità ambientale negli appalti pubblici;
- la Comunicazione n. 302/2003, con la quale la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad adottare i Piani d'Azione nazionali sul GPP;
- la Comunicazione della Commissione Europea n. 397/2008 che ha stabilito precisi target quantitativi, indicatori e sistemi di monitoraggio comuni a tutta l'Unione Europea, proponendo, come obiettivo da conseguire, entro il 2010, il 50% di acquisti ‘verdi’ (sia come numero di appalti che come volume di acquisti);
- la Comunicazione relativa alla “Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” della Commissione Europea n.2020/2010, per promuovere la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, anche attraverso il ricorso agli “appalti verdi”;
- il Libro Verde del 27 gennaio 2011 che sottolinea il ruolo strategico degli appalti pubblici, sul presupposto che la domanda di beni e servizi ambientalmente sostenibili possa orientare, nel tempo, la produzione e quindi i modelli di consumo;
- la Comunicazione della Commissione Europea n.571/2011 recante la “Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse” dove si definisce, tra l'altro, che per il 2020 i cittadini e le autorità pubbliche dovranno essere adeguatamente incoraggiati a scegliere i prodotti e i servizi più efficienti dal punto di vista delle risorse grazie a informazioni chiare in materia ambientale;
- la Comunicazione della Commissione Europea n.398/2014 denominata “Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti”;
- le Direttive Europee 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE che favoriscono il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, anche al fine di includere gli aspetti ambientali e sociali come criteri premianti per l'aggiudicazione;

B) Normativa Nazionale.

Le principali fonti a livello nazionale sono:

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che ha previsto all’art. 1, commi 1126, 1127 e 1128, l’elaborazione di un Piano d’azione - PAN - per la sostenibilità ambientale dei consumi nei settori della Pubblica Amministrazione;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, n. 135 con il quale è stato approvato il PAN GPP. La strategia del citato Piano d’Azione, aggiornato con DM del 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), partendo da una serie di obiettivi generali, quali:

- l’efficienza e il risparmio nell’uso delle risorse, in particolare dell’energia e la conseguente riduzione delle emissioni di gas CO₂;
- la riduzione dell’uso delle sostanze pericolose;
- la riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti;

intende, in particolare:

- fornire un quadro generale sul Green Public Procurement;
- individuare gli obiettivi nazionali;
- identificare le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM).

Gli Enti pubblici sono, dunque, chiamati a:

- effettuare un’analisi dei propri fabbisogni con l’obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il *decoupling* (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale);
- identificare le funzioni competenti per l’attuazione del GPP coinvolte nel processo d’acquisto;
- redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito di GPP;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” (c.d. ex collegato ambientale alla legge di stabilità 2014) ha sancito l’obbligo del Green Public Procurement per le stazioni appaltanti italiane prescrivendo l’applicazione dei CAM (criteri ambientali minimi) nella documentazione di gara;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e successivamente modificato ed integrato con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Sblocca cantieri). Gli articoli delle disposizioni ambientali contenute nel Codice dei contratti pubblici sono: artt. 34, 50, 68, 69, 71, 80, 82, 86, 87, 93, 95, 96, 97, 100, 170 e 213. In particolare, l’art. 34 sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP attraverso l’inserimento nella documentazione di gara delle specifiche tecniche contenute nei CAM;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 21 marzo 2018, n. 56 recante il “Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221”;

- i Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli acquisti e le forniture relativi a ciascuna delle seguenti “categorie merceologiche”:

- arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura);
- edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade);
- gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano);
- servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa);
- elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione);
- prodotti tessili e calzature;
- cancelleria (carta e materiali di consumo);
- ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti);
- servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene);
- trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile).

Per un aggiornamento costante dei CAM in vigore consultare il sito del MATTMA al seguente link: <https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>.

Art. 3 – Appalti e criteri ecologici

L'art. 34, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti obbliga le stazioni appaltanti a tenere in considerazione in ciascuna fase dell'appalto -dalla definizione dell'oggetto della gara fino all'esecuzione del contratto aggiudicato- e a prescindere dal valore economico dello stesso, i criteri ambientali minimi (CAM) stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del Mare in attuazione del PAN GPP.

I CAM sono i “requisiti ambientali” definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale, tenuto conto della disponibilità di mercato. La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste.

Il nuovo Codice degli appalti fa esplicito riferimento all'uso di marchi ed etichettature (art. 69) come mezzo di prova per la dimostrazione della conformità di beni e servizi a determinati criteri ambientali.

I sistemi di certificazione ambientale rappresentano strumenti di comunicazione utili sia per chi deve comunicare la propria capacità in termini di rispetto di requisiti ambientali, sia per chi tale capacità la deve valutare. Esistono certificazioni di varie tipologie e che si adattano alle diverse

categorie di beni e servizi. Vi sono anche certificazioni che riguardano la qualità dei prodotti e certificazioni che riguardano processi aziendali.

In particolare, i marchi ecologici o le etichette ambientali sono marchi applicati direttamente su un prodotto, utili a fornire informazioni sulla sua *performance* ambientale complessiva o su uno o più aspetti ambientali specifici. Essi rappresentano un'importante leva di *marketing* in quanto consentono di indirizzare gli acquisti dei consumatori finali verso beni più rispettosi dell'ambiente.

I fornitori che distribuiscono un determinato prodotto o erogano un servizio che prevede il suo utilizzo, possono utilizzare i marchi ecologici come garanzia durante tutta la catena di fornitura.

Oltre ai sistemi di etichettatura obbligatori che si applicano a determinati gruppi di prodotti (es. elettrodomestici, prodotti alimentari, imballaggi) o aspetti ambientali (es. energia, sostanze chimiche), vi sono anche alcune etichette di tipo volontario.

Le Norme ISO serie 14020 prevedono tre diversi tipi di etichettature ambientali:

Le etichette ISO Tipo I-ISO 14024 si basano su un sistema multi-criteri che considera l'intero ciclo di vita del prodotto: indicano le migliori prestazioni ambientali di un prodotto o servizio e definiscono il set di criteri cui i fabbricanti, gli importatori o i distributori si devono attenere per ottenere il marchio. Il processo di definizione dei criteri avviene in maniera condivisa con le parti interessate e la verifica del loro rispetto viene effettuata da una parte terza ed indipendente. Rientrano in questa categoria: l'*Ecolabel* europeo e i marchi nazionali più diffusi quali, tra gli altri, il *Blauer Angel* (Germania) e il *White Swan* (Paesi Scandinavi).

Le etichette ISO Tipo II-ISO 14021 sono auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, non necessariamente certificate da un organismo indipendente (tra le quali le dichiarazioni "Riciclabile", "Compostabile").

Le etichette ISO Tipo III-ISO 14025 sono dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto, quantificato attraverso uno studio LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente e devono essere predisposte in forma efficacemente comprensibile e riferirsi a dati confrontabili. Tra di esse rientrano le "Dichiarazioni Ambientali di Prodotto". In particolare, la DAP (*Environmental Product Declaration-EPD*), basata sul modello ISO 14025, è una dichiarazione volontaria sviluppata da un produttore che utilizza uno strumento tipo LCA che quantifica gli impatti ambientali dei propri prodotti o servizi durante il ciclo di vita. L'obiettivo di una DAP è quello di fornire le basi per un giusto confronto tra i prodotti e i servizi attraverso delle informazioni sulle prestazioni ambientali di questi ultimi. La DAP viene redatta secondo le indicazioni contenute in un apposito documento che si chiama *PCR Product Category Rule* e viene certificata da un soggetto terzo ed indipendente.

Vi sono, infine, alcuni sistemi di etichettatura di settore elaborati da istituzioni, associazioni non governative e associazioni di produttori che focalizzano l'attenzione su aspetti ambientali specifici prevedendo un sistema di condivisione dei criteri di riferimento e di verifica indipendente.

Il marchio di qualità ecologica *Ecolabel*, il sistema di gestione EMAS, le altre etichette e i sistemi di gestione ambientale sono elementi importanti negli appalti pubblici: requisiti che, se posseduti, possono essere presentati in sede di gara come mezzo di prova.

Le disposizioni e i provvedimenti legislativi adottati e quelli in itinere fanno sì che gli operatori pubblici e privati siano in possesso di una conoscenza approfondita dei Criteri Ambientali Minimi per singola categoria e prodotto. Essi dovranno avere, altresì, dimestichezza con i principali strumenti di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001, ecc.) nonché con le etichettature ecologiche (*Ecolabel*, ecc.).

Nella formulazione delle specifiche tecniche che prevedono i CAM, le stazioni appaltanti devono, innanzitutto, assicurarsi che esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto. Devono, altresì, assicurarsi che i criteri adottati rispettino i principi generali di trasparenza, di non discriminazione e di uguaglianza e che venga accettata ogni forma appropriata di prova di conformità.

L'individuazione dei criteri ecologici deve essere fatta conducendo un'analisi del ciclo di vita del prodotto o servizio in modo da definire, preventivamente, le caratteristiche che il prodotto/servizio deve rispettare, oppure utilizzando le informazioni già esistenti su un tipo di prodotto/servizio, o anche verificando quali criteri un determinato prodotto/servizio deve rispettare per ottenere un'etichetta di qualità ecologica.

Le stazioni appaltanti possono precisare nella documentazione di gara che i prodotti o servizi muniti di eco-etichettatura debbano essere conformi alle specifiche tecniche espressamente definite nel capitolato. In tal caso, dovranno accettare, a dimostrazione di tale conformità, qualsiasi mezzo di prova appropriato ovvero in grado di comprovare la conformità alle specifiche tecniche richieste come una documentazione tecnica elaborata dal produttore oppure una relazione redatta da un organismo accreditato. Inoltre, a meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine, a una produzione precisa, in quanto tali specifiche avrebbero l'effetto di favorire o pregiudicare talune imprese o taluni prodotti. Il riferimento a una determinata etichettatura è autorizzato, in via eccezionale, a condizione che sia accompagnato dall'espressione "o equivalente". Pertanto, è opportuno definire le caratteristiche minime ambientali seguendo i criteri stabiliti nei decreti CAM in vigore introducendoli direttamente negli allegati di gara.

Art. 4 – Fasi per la definizione dei CAM

I CAM sono un insieme di requisiti ambientali ed etico-sociali collegati alle diverse fasi del bando pubblico (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, criteri premianti, condizioni di esecuzione dell'appalto). Sono definiti "minimi" in quanto elementi di base per la qualificazione delle forniture verdi volti a garantire un'adeguata risposta da parte del mercato e dell'offerta e, al tempo stesso, in grado di incidere sulla qualità dei prodotti per stimolarne il miglioramento nel tempo. Essi sono periodicamente revisionati per rispondere alle evoluzioni tecnologiche e di mercato. E' facoltà delle stazioni appaltanti aggiungere ulteriori criteri di selezione delle offerte o rendere più stringenti quelli esistenti, laddove sussistano le condizioni.

Le principali fasi di una gara d'appalto in cui è possibile introdurre i criteri ecologici per gli acquisti verdi sono le seguenti:

I Fase – Determinazione dell'oggetto dell'appalto

La determinazione dell'oggetto dell'appalto costituisce una fase molto importante in quanto è fondamentale che dall'oggetto dell'appalto emerga chiaramente l'intenzione della stazione appaltante di acquistare un dato bene/servizio a basso impatto ambientale anche facendo riferimento agli obiettivi di politica ambientale dell'Ente.

L'unica cautela è che la definizione del contenuto non sia discriminatoria, ovvero, non risulti contraria ai principi eurounitari. Il testo dell'oggetto dell'appalto deve evidenziare le caratteristiche

di sostenibilità ambientale (titolo verde) -ed eventualmente sociale- delle attività oggetto dell'appalto. Gli Uffici proponenti devono inoltre indicare nell'oggetto dell'appalto il Decreto ministeriale di approvazione dei CAM utilizzati.

In questa fase è necessario che chi prepara il capitolato o le schede tecniche proceda ad una serie di valutazioni preliminari, quali:

- 1) la consultazione delle Linee Guida europee e nazionali sui criteri di sostenibilità e dei CAM in vigore, nonché della normativa nazionale e regionale vigente;
- 2) la rilevazione dei fabbisogni di beni/servizi sulla base del loro impatto ambientale, in termini:
 - a) di efficienza e risparmio nell'uso delle risorse;
 - b) di rispetto di tutti gli *standard* inerenti il divieto di utilizzo di sostanze pericolose per la salute e l'ambiente;
 - c) di uso di fonti rinnovabili;
 - d) di uso di combustibili verdi;
 - e) di riciclo dei materiali;
 - f) di riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti;
- 3) la consultazione preliminare di mercato sulle varianti "verdi" proposte dagli operatori economici.

Per l'impostazione della gara di appalto è opportuno effettuare:

- a) una valutazione dell'impatto ambientale del bene/servizio che si vuole acquistare in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto (produzione, uso, smaltimento);
- b) una ricognizione dei criteri ecologici (obbligatorie e premianti), sia di quelli codificati nell'ambito dell'*iter* applicativo del PAN GPP, sia di quelli inseriti nei bandi di gara di altre Amministrazioni;
- c) un'analisi delle certificazioni ambientali esistenti possedute dai potenziali fornitori concorrenti; in particolare, occorre verificare la presenza nel settore merceologico/servizio considerato, di marchi ecologici di tipo 1, in conformità allo standard internazionale ISO 14024 (*Ecolabel*, *Blauer Angel*, *White Swan* o altra attestazione equivalente).

E' opportuno utilizzare un titolo "verde" per l'appalto al fine di dare evidenza agli operatori economici che le prestazioni ambientali del bene o servizio avranno un peso importante nell'aggiudicazione dell'appalto e nell'esecuzione del contratto. Ne consegue una visibilità immediata degli appalti verdi, sia per gli operatori economici, sia per le Autorità preposte al monitoraggio ambientale come l'ANAC (ad es. "acquisto di ... a basso impatto ambientale, in conformità ai CAM fissati con Decreto Ministeriale..."; "fornitura di carta riciclata per la stampa e le copie"; "acquisto di stampanti a basso consumo energetico").

II Fase - Definizione delle specifiche tecniche

I criteri ambientali per ogni specifica tecnica possono riguardare:

- a) il ricorso a particolari materiali di costruzione (ad es. utilizzo di prodotti provenienti da materie riciclate);
- b) la prescrizione di un "particolare procedimento di produzione dei componenti o di assemblaggio o del ciclo di vita" del prodotto;
- c) il ricorso a criteri di riferimento contenuti nei marchi ecologici;
- d) il richiamo a criteri già esistenti e definiti nelle etichette ambientali riconosciute (ad es. l'*Ecolabel* europeo, *FSC* di prodotto ecc.);
- e) i protocolli di certificazione esistenti (Protocollo LEED, ITACA, ecc.).

E' possibile fare riferimento a:

- norme tecniche "ecologiche" contenute in leggi o normative tecniche di settore;
- prestazioni e/o requisiti funzionali "ecologici", ispirandosi ai criteri per l'assegnazione dei marchi ecologici;
- varianti "ambientali" proposte dall'operatore economico; nei documenti di gara deve essere specificato che saranno accettate le varianti ambientali e devono essere precisate le modalità di presentazione dell'offerta (ad esempio, in plico separato o in combinazione con l'offerta tecnica).

Pertanto, in tale fase appare opportuno:

- a) prescrivere i materiali di base o primari da utilizzare a ridotto impatto sull'ambiente;
- b) richiedere che un prodotto contenga una percentuale minima di materiale riciclato ovvero non contenga determinati materiali e/o sostanze dannose per l'ambiente o per la salute umana ecc.;
- c) prescrivere un "particolare procedimento di produzione" a basso impatto ambientale: specificare i materiali o le sostanze chimiche che non devono essere utilizzate nel ciclo produttivo;
- d) per i servizi, prescrivere l'adozione di un sistema di gestione ambientale da parte dell'operatore economico (la certificazione ISO14001 o la registrazione EMAS potranno essere richieste come prova del rispetto del requisito richiesto);
- e) preferire prodotti/servizi a più lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclati/riciclabili o recuperati da altri prodotti e che minimizzano la produzione di rifiuti.

Con riferimento a quest'ultimo punto e), relativo alla preferenza di prodotti/servizi aventi determinate caratteristiche "ambientali", è possibile una efficiente razionalizzazione dell'uso di risorse, orientando la produzione ed il consumo attraverso i seguenti ulteriori criteri:

1. Eco progettazione: progettare i prodotti pensando fin da subito al loro impiego a fine vita, con caratteristiche che ne permetteranno lo smontaggio, la ristrutturazione e il riciclaggio. In tale prospettiva, è possibile distinguere due tipi di beni: quelli progettati in modo che, alla fine della loro vita, possano essere reintrodotti nel ciclo tecnico, in quanto riciclati senza perdita di qualità; quelli consumabili e totalmente biodegradabili che a fine vita rientrano nel ciclo biologico e possono, pertanto, essere utilizzati come fertilizzanti per la crescita di nuove risorse.

2. Diversificazione: dare priorità alla modularità, alla versatilità e all'adattabilità del prodotto affinché il suo uso possa essere adattato ai cambiamenti esterni e al passare del tempo. Sono da privilegiare i prodotti ideati per durare a lungo e per essere aggiornati.

3. Massimizzazione del valore: scegliere prodotti e servizi solo qualora se ne abbia davvero bisogno e utilizzare gli stessi al massimo, evitando sprechi. Favorire la scelta di servizi collegati ai beni, scegliendo per esempio formule di noleggio o di condivisione seguendo le pratiche dell'economia collaborativa o *sharing economy*.

4. Recupero dei materiali: trovare una seconda vita ai beni e ai materiali, favorendo la sostituzione delle materie prime vergini e dei relativi componenti con altre materie prime e/o componenti riciclati, provenienti da filiere di recupero che ne conservano le qualità.

III Fase - Selezione dei candidati

In questa fase vanno definiti i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica dell'operatore economico ad eseguire l'appalto. Tra questi rientrano la valutazione delle certificazioni ambientali (quale prova resa disponibile da parte dell'operatore economico circa il rispetto dei criteri ambientali previsti) e le eventuali certificazioni alternative, che si differenziano in requisiti soggettivi e requisiti di capacità tecnico-organizzativa. In questa fase è possibile prevedere di selezionare l'impresa in considerazione dell'esperienza specifica in materia ambientale, dell'adozione di particolari modalità di esecuzione dell'appalto, delle modalità di consegna ed imballaggio delle merci o dell'adozione di modalità di smaltimento/recupero dei prodotti e/o degli imballaggi ed infine delle modalità di trasporto ecologico. Inoltre, è possibile inserire nel bando di gara, la previsione che sono considerati aspetti incidenti sulla moralità professionale, le attività svolte in violazione della normativa in materia ambientale, sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori.

E' opportuno richiedere un'esperienza specifica nell'erogazione della fornitura/servizio con tecniche a basso impatto ambientale (quali, ad esempio, quelle relative alla riduzione della produzione di rifiuti; alla riduzione delle perdite di sostanze inquinanti; alla riduzione dei danni agli habitat naturali). E' opportuno, inoltre, prevedere le certificazioni ritenute conformi ai requisiti richiesti dal bando di gara e/o alle specifiche tecniche del capitolato speciale ovvero le certificazioni rilasciate da organismi indipendenti che attestino il rispetto di determinati sistemi o norme di gestione ambientale (EMAS o altri sistemi di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali), purché si preveda la precisazione che saranno ammesse prove documentali equivalenti.

IV Fase - Aggiudicazione dell'appalto

In questa fase viene definito il criterio di aggiudicazione dell'appalto scelto tra il criterio del prezzo più basso o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel primo caso il rispetto dei CAM deve essere richiesto come requisito obbligatorio.

Nel secondo caso è opportuno assegnare un punteggio aggiuntivo alle caratteristiche ambientali di un prodotto/servizio con riferimento ai criteri premianti contenuti nei CAM per categorie di prodotto.

I criteri premianti sono finalizzati a selezionare prodotti e servizi più sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri di base. Nello specifico bisogna inserire nei documenti di gara, le clausole contrattuali nelle varie categorie di appalti in cui risultano pubblicati i relativi decreti CAM emanati dal MATTMA ed elaborati in attuazione al PAN GPP.

V Fase - Esecuzione dell'appalto

In questa fase sono descritti i criteri di sostenibilità che l'appaltatore deve rispettare durante lo svolgimento del contratto, con riferimento a modalità di esecuzione che riducano gli impatti ambientali.

Nello specifico occorre inserire nel contratto di appalto clausole contrattuali che prevedano:

- per le forniture, specifiche modalità di consegna, ritiro e smaltimento della merce finalizzate ad una riduzione degli impatti ambientali (ad esempio, assicurare il ritiro e il trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e/o il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici presso la Stazione Appaltante);
- verifiche in corso di contratto sul rispetto degli standard ambientali e/o sociali richiesti/offerti;
- un piano gestionale del servizio redatto dall'appaltatore e presentato dallo stesso in sede di offerta tecnica, da allegare al contratto di appalto, che indichi modalità “ecologiche” di esecuzione del servizio. Ad esempio, in caso di servizio di pulizia per gli uffici pubblici, il piano gestionale potrebbe: garantire il minor consumo di prodotti attraverso l'utilizzo di un sistema di dosaggio automatico; individuare soluzioni per minimizzare i consumi di acqua e prevedere azioni per la riduzione della produzione di rifiuti; indicare la quota percentuale di prodotti “ecologici” rispetto alla gamma dei prodotti di pulizia complessivamente utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Art. 5 – Acquisti verdi tramite Consip

Come noto, Consip s.p.a. è una società del Ministero dell'Economia e delle Finanze (unico azionista) che opera al servizio esclusivo delle Pubbliche Amministrazioni. Gli strumenti di acquisto utilizzati sono:

- convenzioni;
- mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- accordi quadro;
- sistema dinamico di acquisizione;

L'utilizzo di tali strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. è obbligatorio/facoltativo a seconda della tipologia di Amministrazione di appartenenza, tipologia di acquisti da effettuare e importo.

Per gli acquisti sopra soglia comunitaria, l'Ente Regionale non è obbligato ad aderire alle convenzioni, ma può effettuare acquisti in maniera autonoma. In tal caso deve adottare i prezzi delle convenzioni eventualmente attive come base d'asta di ribasso. L'obbligo (anche per l'Ente Regionale) di adesione alle convenzioni Consip, ove attive, sussiste per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile, buoni pasto, pulizia, vigilanza, guardiania e manutenzione immobili.

Nell'ambito del programma per la razionalizzazione degli acquisti le Convenzioni Consip perseguono obiettivi di green procurement, attraverso l'inserimento nei bandi di gara di specifiche tecniche volte a ridurre l'impatto ambientale dei beni e dei servizi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione.

Il Piano d'Azione Nazionale per il GPP (PAN GPP) riconosce la rilevanza delle funzioni di Consip e prevede specifiche indicazioni in merito alle sue attività. Il Piano prevede, in

particolare, l'utilizzo delle analisi di mercato realizzate da Consip e la sua partecipazione nel Comitato di gestione del Piano stesso e nelle attività di comunicazione.

Il PAN GPP dispone, infine, una misura di fondamentale importanza per l'applicazione degli acquisti verdi in Italia, ossia che i "criteri ambientali minimi, quando disponibili, siano integrati nelle gare Consip, ove tecnicamente possibile e tenuto conto del piano di attività Consip" (punto 4.2 del PAN GPP).

Consip segnala l'eventuale qualificazione ambientale dell'iniziativa utilizzando una specifica simbologia, una foglia verde. Il significato della foglia verde si è modificato nel tempo, anche alla luce del fatto che, a partire dal 2009, il Ministero dell'Ambiente ha progressivamente adottato i "criteri ambientali minimi" e, pertanto, Consip ha iniziato ad introdurli, come previsto dal PAN GPP, nelle proprie iniziative.

I criteri ambientali che Consip utilizza fanno riferimento ai CAM, qualora siano stati definiti, oppure a standard riconosciuti a livello internazionale, quale i criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo I o di eco-etichette settoriali, standard dei sistemi di gestione ambientale (ISO 14001/EMAS).

Nel caso in cui la Stazione Appaltante (in seguito S.A.) non rinvienga i beni e i servizi che intende acquisire nell'ambito delle iniziative di Consip -in quanto ad esempio non sono attive convenzioni o accordi quadro per prodotti comparabili, o i prodotti ricercati non possono essere ricondotti ad alcun meta-prodotto del mercato elettronico- ricorre ad autonome procedure di acquisto nell'ambito delle quali può realizzare il *green procurement* nelle forme che ritiene più adatte alle proprie finalità.

Per quanto riguarda le convenzioni e gli accordi quadro, i criteri ambientali vengono integrati nell'ambito delle diverse fasi dei corrispondenti appalti, ossia tramite la loro integrazione nella definizione dell'oggetto dell'appalto, delle specifiche tecniche, dei criteri di selezione dei candidati, dei criteri di aggiudicazione delle offerte e delle clausole di esecuzione contrattuale.

Per valutare le eventuali caratteristiche green dei beni e servizi inclusi nelle convenzioni e negli accordi quadro di Consip è opportuno che la S.A. analizzi il contenuto dei documenti di gara.

Il ricorso alle convenzioni Consip di importo superiore alla soglia comunitaria per effettuare gli acquisti può essere obbligatorio o facoltativo a seconda del tipo di amministrazione, della categoria merceologica e degli importi, come sopra detto.

La realizzazione di "acquisti verdi" attraverso il ricorso alle convenzioni Consip varia quindi a seconda che si tratti di casi in cui:

- a) il ricorso alle convenzioni Consip è obbligatorio;
- b) il ricorso alle convenzioni Consip è facoltativo, ma è obbligatorio l'utilizzo di parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni stesse.

Nel primo caso la S.A. non ha alternative e deve orientare le proprie scelte nell'ambito delle possibilità offerte dalla convenzione. I CAM, per le categorie merceologiche per i quali sono stati approvati, costituiscono un valido supporto per la valutazione delle scelte da operare.

Nel secondo caso le caratteristiche ambientali concorrono a determinare il parametro della qualità del prodotto. La S.A. può quindi considerare le caratteristiche ambientali insieme alle altre caratteristiche qualitative per effettuare la comparazione secondo i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni. In tal caso, la S.A. può decidere

di realizzare una procedura d'acquisto in via autonoma laddove ritenga che le caratteristiche ambientali della convenzione non siano soddisfacenti.

Per gli acquisti sotto soglia comunitaria la Stazione Appaltante è tenuta, salvo per l'acquisto di beni di importo inferiore a 5.000 euro, a consultare il mercato elettronico (MePA) e solo nel caso in cui il prodotto ricercato non sia riconducibile ad alcuno dei meta-prodotti presenti sul mercato elettronico, può procedere autonomamente e definire le caratteristiche ambientali desiderate nel rispetto di quelle minime previste dalla normativa vigente.

Nel caso di acquisti verdi tramite il MePA i criteri ambientali vengono integrati da Consip nei bandi per l'abilitazione al mercato elettronico dei fornitori e dei beni/servizi offerti. I fornitori che al momento dell'abilitazione intendono qualificare in senso ambientale i propri prodotti e servizi possono auto-dichiarare, attraverso l'utilizzo di uno specifico format, la conformità ai CAM. La conformità del prodotto ad almeno uno dei criteri minimi ambientali viene segnalato da Consip con una foglia verde nel catalogo del MePA. In sostanza i prodotti/servizi con la foglia verde sono prodotti per i quali i fornitori abilitati da Consip hanno dichiarato il possesso delle caratteristiche minime ambientali nonchè la conformità del prodotto ad almeno uno dei criteri ambientali predefiniti da Consip.

La S.A. che intende effettuare acquisti verdi sotto soglia mediante il MePa può, in prima istanza, valutare le caratteristiche ambientali dei prodotti dotati della foglia verde facendo riferimento alla scheda di dettaglio del prodotto e al capitolato tecnico del bando corrispondente.

Nel caso vi sia diretta rispondenza tra le caratteristiche ambientali ricercate e quelle del prodotto offerto, la S.A. procede all'acquisto mediante un Ordine Diretto di Acquisto (ODA). Laddove tale corrispondenza diretta non si realizzi, ma il prodotto possa essere comunque considerato come riferibile ad un meta-prodotto presente sul MePA, la S.A. può effettuare una Richiesta di Offerta (R.d.O) includendo le caratteristiche ambientali previste nelle specifiche tecniche o nei criteri di aggiudicazione della procedura, con la quale potrà invitare i fornitori selezionati, abilitati al MePA, ad effettuare le proprie offerte.

Art. 6 - Dialogo con i fornitori

La effettiva comprensione degli operatori economici (fornitori) in ordine alla politica "ambientale" che la stazione appaltante intende perseguire è di fondamentale importanza per incidere in maniera efficiente sul mercato. Al riguardo, è possibile prevedere una serie di azioni, quali:

- comunicare ai fornitori, eventualmente avvalendosi dell'intermediazione dell'Albo fornitori dell'Ente, la politica di GPP che si intende perseguire e gli obiettivi da raggiungere, facendo in modo di informare adeguatamente i fornitori in ordine ai criteri ambientali e sociali da applicare e prevedere nei bandi di gara gli strumenti di riferimento (etichettature ambientali, ecc.) nonchè le varie iniziative messe in atto;
- organizzare seminari formativi che possono riguardare i temi generali del GPP e, in particolare, i requisiti ambientali e sociali previsti dai CAM;
- partecipare a fiere ed incontri sul territorio nei quali si comunicano gli obiettivi, le azioni e i risultati della politica GPP.

Art. 7 - Formazione e sensibilizzazione del personale

Per il raggiungimento di adeguati obiettivi di tutela ambientale è necessario un programma di formazione e sensibilizzazione rivolto al personale coinvolto nei processi di acquisto. I livelli di conoscenza e formazione sul GPP devono essere tali da garantire che tutti i soggetti attivamente coinvolti abbiano le conoscenze specifiche necessarie alla articolazione di procedure ad evidenza pubblica “eco-sostenibili” e sia, inoltre, sensibilizzato al corretto utilizzo di beni e di servizi ad impatto ambientale ridotto (per esempio nell’utilizzo di materiale di cancelleria, toner, carta), in conformità alla normativa eurounitaria, nazionale e regionale.

I responsabili delle attività di aggiornamento e formazione dovranno pertanto tener presente le esigenze di formazione in materia di CAM e GPP, promuovendo azioni di formazione del personale in materia di: approfondimento delle politiche regionali e degli strumenti operativi per fare GPP; normativa sugli appalti pubblici per le stazioni appaltanti e i soggetti aggregatori; predisposizione di moduli per la redazione di bandi per beni, servizi e lavori per procedure di gara conformi ai CAM; strategie europee e nazionali per il GPP per il finanziamento di progetti innovativi e sostenibili; valorizzazione di *best practices* sul territorio regionale. Inoltre, al fine di una generale sensibilizzazione ad un consumo responsabile da parte dei dipendenti regionali e di tutti gli altri *stakeholders* coinvolti nel processo degli acquisti verdi, è possibile realizzare iniziative di comunicazione e di promozione in ordine alle principali novità riguardanti il GPP anche attraverso la realizzazione di una pagina *web* dedicata e costantemente aggiornata con le principali novità nonché attraverso l’organizzazione di tavoli tematici con produttori e fornitori al fine di valutare la rispondenza del mercato alle esigenze di sostenibilità ambientale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza regionale circa l’ utilizzo di materiali eco-sostenibili.